



---

**Consiglio del 17 maggio 2016**

**Punto 7 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring**

**ALLEGATO 7.1.**

**Documento in consultazione Bankitalia su ricessioni credito tra intermediari**



DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991

“CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI”

**Documento per la consultazione**

*Il presente documento contiene le modifiche alla normativa che regola il funzionamento della Centrale dei rischi, modifiche che verrebbero emanate con il 15° aggiornamento della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, a Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it). In alternativa, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei rischi, Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.*

Maggio 2016

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche relative al funzionamento della Centrale dei rischi (CR), modifiche che verrebbero emanate con il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991. Esse sono necessarie per:

1. avviare lo scambio di dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi della Repubblica di San Marino, secondo criteri analoghi a quelli oggi seguiti per lo scambio dei dati con altre Centrali dei rischi europee<sup>1</sup>;
2. rappresentare nel sistema informativo della CR (sia nelle segnalazioni mensili che in quelle inframensili di "stato"):
  - le operazioni di cessione tra intermediari aventi ad oggetto crediti in sofferenza o crediti commerciali acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring;
  - i crediti passati a perdita.

## **1. Scambio di dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi di San Marino**

### **1.1 Premessa**

La Centrale dei rischi italiana opera quale sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari, finalizzato al contenimento del rischio di credito. I dati gestiti hanno natura nominativa e, pertanto, riservata. Il TUB - che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (art. 53) - prevede che, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia possa collaborare con altre autorità e scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche con autorità competenti di stati extracomunitari (art.7).

L'evoluzione dei rapporti di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino in tema di vigilanza, antiriciclaggio e trasparenza delle operazioni bancarie è la base per l'avvio di forme di collaborazione operative, quali lo scambio di informazioni di Centrale dei rischi (CR).

Nel dicembre 2015 la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato la normativa finalizzata ad istituire la Centrale dei rischi nazionale, che diventerà operativa nei prossimi mesi.

L'aggiornamento alla circolare 139 proposto con questo documento introduce la norma generale che consente di attuare lo scambio dati tra la Centrale rischi italiana e quella sammarinese. La norma entrerà in vigore una volta raggiunta l'intesa sul protocollo che definisce i dettagli operativi relativi allo scambio dati tra Centrale rischi. Le informazioni saranno scambiate sulla base di criteri analoghi a quelli oggi seguiti per lo scambio dei dati CR tra banche centrali europee e rese disponibili, oltre che per le attività di Vigilanza sul sistema bancario, anche per i servizi informativi destinati agli intermediari dei due Paesi. Ciò assicurerà una maggiore completezza dei servizi

---

<sup>1</sup> Ad oggi lo scambio dei dati CR avviene tra le BCN di Italia, Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Romania e Repubblica Ceca.

informativi derivati dalla CR e utilizzati per la valutazione e il monitoraggio del rischio di credito della clientela attuale e potenziale.

La data di avvio dello scambio e i dettagli sulle modalità del colloquio tra la Centrale dei rischi italiana e gli intermediari partecipanti saranno comunicati per tempo, dopo la definizione del protocollo d'intesa con la Banca Centrale di San Marino. E' al momento presumibile ipotizzare che l'avvio degli scambi possa collocarsi intorno alla fine del 2016.

## **1.2 Modifica proposta alla Circolare 139**

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione e nel rispetto di equivalenti obblighi di riservatezza di cui all'art. 7, comma 7 TUB, la Banca d'Italia, sulla base di uno specifico accordo bilaterale e secondo i criteri ivi previsti, comunica all'Autorità di Vigilanza sulle banche della Repubblica di San Marino le informazioni rilevate dalla CR italiana consentendo che le stesse informazioni siano utilizzate dagli intermediari finanziari residenti nella Repubblica di San Marino per il monitoraggio periodico del rischio di credito della clientela e ai fini della valutazione del merito creditizio della clientela potenziale.

Lo scambio delle informazioni CR si fonda sul principio di reciprocità. Le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla CR italiana che già oggi vengono restituite ai soggetti partecipanti (con i flussi di ritorno periodici e con il servizio di prima informazione) saranno arricchite e integrate con le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Su richiesta della Banca d'Italia, gli intermediari partecipanti alla CR italiana inviano, per la clientela residente nella Repubblica di San Marino, le informazioni anagrafiche aggiuntive necessarie alla CR sammarinese per identificare correttamente i soggetti segnalati<sup>2</sup>.

## **2. Precisazioni segnaletiche relative ad operazioni di cessione fra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring; cessione di crediti in sofferenza; crediti passati a perdita e segnalazione inframensile di "stato"**

Nella Circolare 139 – 15° aggiornamento verrebbe inoltre:

- illustrata l'impostazione segnaletica da seguire per le operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring. Al fine di evidenziare questo tipo di operazioni si introduce nella categoria di censimento "*crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*" una nuova variabile di classificazione (*fenomeno correlato*);

---

<sup>2</sup> Ad esempio per le imprese sarà richiesto il COE (codice operatore economico),

- introdotta una nuova variabile (*fenomeno correlato*) nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*, al fine di distinguere le perdite derivanti dalla cessione da quelle deliberate dall'ente e non connesse con la cessione (entrambe già segnalate). La distinzione rileva soprattutto nella segnalazione dell'intermediario cessionario dove le perdite sono valorizzate convenzionalmente al fine di mantenere la continuità nella segnalazione delle sofferenze nette in capo al debitore ceduto;
- disciplinato il caso in cui è dovuta la segnalazione inframensile di ingresso o uscita dalla sofferenza e la segnalazione delle perdite su crediti a sofferenza.

Le novità segnaletiche sopra descritte decorrerebbero dal mese di gennaio 2017.

## **2.1 Segnalazione delle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)**

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l'intermediario (*cedente*) cede ad un altro intermediario (*cessionario*) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la ricessione dei crediti e sino alla loro scadenza.

a) L'*intermediario cedente* segnala:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, a nome del *cedente originario*, gli anticipi a questo corrisposti;
- per il solo mese in cui è avvenuta la ricessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti valorizzando la variabile di classificazione *censito collegato* con il codice censito dell'*intermediario cessionario*;

Non deve essere prodotta, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (*garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*) a nome del *debitore ceduto*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo garanzia* (“*garanzia per cessione di crediti pro solvendo*”).

In linea con i vigenti criteri segnaletici, nella rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, l'*intermediario cedente* deve segnalare nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* a nome del *cedente originario*, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione distinguendoli tra “pagati” e “impagati” tramite la valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Nella suddetta categoria rientrano, tra gli altri, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, anche se alla data contabile di segnalazione risultano ceduti.

b) L'intermediario cessionario segnala:

- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*<sup>4</sup> a nome del *debitore ceduto*, il valore nominale dei crediti acquistati indicando, nella variabile di classificazione *censito collegato*, il codice censito del *cedente originario*, anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso *intermediario cessionario*<sup>5</sup> e valorizzando la variabile di classificazione *tipo attività* in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria.

Al fine di evidenziare questo tipo di operazioni, verrà introdotta la variabile di classificazione *fenomeno correlato*, che in questi casi dovrà essere valorizzata con “555402 - operazioni di recessione”<sup>6</sup> e consentirà di distinguere le suddette operazioni di recessione da quelle di smobilizzo di portafogli commerciali poste in essere dall'intermediario cessionario con la propria clientela.

#### Alla scadenza dei crediti ceduti.

a) L'intermediario cedente segnala:

- i crediti riceduti e scaduti, a nome del *cedente originario* nei *rischi autoliquidanti – crediti scaduti*, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *stato del rapporto* (“pagato” o “impagato”)<sup>7</sup>;

In caso di inadempimento del *debitore ceduto*:

- se la recessione è assistita dalla clausola *pro soluto*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario<sup>8</sup>, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;
- se la recessione è *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'*intermediario cessionario*, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

b) L'intermediario cessionario, in caso di inadempimento del *debitore ceduto*, segnala:

- se la recessione è *pro soluto*, il *debitore ceduto* nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, nelle *sofferenze* dal momento del pagamento sotto garanzia;

---

<sup>4</sup> Tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto.

<sup>5</sup> A tal fine potranno essere riconosciuti agli intermediari tempi adeguati per una corretta e completa implementazione dei flussi informativi di alimentazione degli archivi del cessionario.

<sup>6</sup> Nei restanti casi la variabile assumerà il valore 555403 - operazioni diverse da quelle di recessione.

<sup>7</sup> Nei casi di recessione *pro soluto* a titolo definitivo per i quali l'*intermediario cedente* potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

<sup>8</sup> Le prassi contrattuali prevedono differenti timing del PUG. Nello specifico il pagamento sotto garanzia dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1) può non coincidere temporalmente con il pagamento sotto garanzia del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2). Tuttavia nella maggior parte dei casi il pagamento del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2) è successivo o contestuale al pagamento dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1).

- se la ricessione è *pro solvendo*, il *debitore ceduto* permane nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, fintanto che il credito non venga retrocesso all'*intermediario cedente*; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquisito dall'*intermediario cedente*, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricessione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'*intermediario cedente* utilizzi i fondi raccolti con la ricessione per estinguere l'esposizione verso il *cedente originario*, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del cedente originario. Coerentemente, l'*intermediario cessionario* non deve produrre alcuna segnalazione a nome del *debitore ceduto* in sezione informativa, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Si precisa, infine, che devono essere segnalate secondo i criteri generali indicati nella circolare 139/91 le operazioni di cessione di crediti, acquistati dagli intermediari nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, le quali comportano la cessione del rapporto nella sua interezza, inclusi gli anticipi erogati al *cedente originario*.

## **2.2 Cessione di crediti in sofferenza. Segnalazione dei crediti passati a perdita**

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente segnala lo stock delle perdite alla data di cessione - comprensivo delle perdite da cessione - nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*. La perdita da cessione viene distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato* che, a seconda dei casi, assumerà i valori “555202 - perdita da cessione” o “555203 - perdita non riveniente da cessione”.

L'intermediario cessionario segnala tra i *crediti passati a perdita* i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*:

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto (*fenomeno correlato* = “555202”);
- ammontare delle eventuali perdite deliberate (*fenomeno correlato* = “555203”).

## **2.3 Sofferenze. Segnalazione dei crediti passati a perdita**

La segnalazione dei crediti passati a perdita ha luogo sempreché l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione inframensile di passaggio a sofferenza.

## **2.4 Segnalazione inframensile di classificazione a sofferenza o di estinzione dalla sofferenza**

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela:

- la classificazione del soggetto a sofferenza;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” della sofferenza). La segnalazione va effettuata, ad esempio, nel caso di passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di

censimento, riclassificazione “*in bonis*”.

Considerata la finalità della rilevazione di anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile, si precisa che:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell’ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di “stato” a sofferenza (con data evento successiva alla data dell’ultima rilevazione mensile).

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario - anche se conferma tale classificazione - non segnala lo “stato” di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l’“estinzione” dello stato di sofferenza (la segnalazione di estinzione è dovuta se, in concomitanza di una cessione parziale, il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato).